

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2395

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

e col **Ministro della Sanità**

(DE LORENZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1990

Modifiche alla legge 27 gennaio 1968, n. 35, concernente
norme per il controllo della pubblicità e del commercio
dell'olio di oliva e dell'olio di semi

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione rinnova parzialmente quello, sempre d'iniziativa governativa, già presentato al Senato nel corso della ottava legislatura (Atto Senato n. 1743) e successivamente decaduto per lo scioglimento del Parlamento.

Il principale problema che occorre risolvere riguarda tuttora l'articolo 5 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, che ha introdotto l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva e degli oli di semi, per rendere impossibile la loro destinazione ad uso alimentare.

Va premesso che gli oli di oliva e di sansa di oliva (articolo 2, quarto comma, della legge 13 novembre 1960, n. 1407, come sostituito dalla legge 5 luglio 1961, n. 578) e gli oli di semi, nonché i grassi alimentari di qualsiasi specie (articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1104) sono considerati non commestibili se ottenuti attraverso processi di esterificazione o di sintesi o comunque con metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

All'uopo, sono previsti il divieto di mantenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di produzione e di lavorazione degli oli destinati all'alimentazione (articoli 2, ultimo comma, legge n. 1407 del 1960, e 2, primo comma, legge n. 1104 del 1962), il divieto di lavorazione di oli ad uso industriale negli stabilimenti di produzione alimentare (articolo 3, legge n. 1104 del 1962), nonché il divieto di detenere glicerina nei predetti stabilimenti di produzione di oli alimentari (articolo 2, secondo comma, legge n. 1104 del 1962). La legge 27 gennaio 1968, n. 35, oltre ad imporre ai produttori di glicerina (articolo 6) l'obbligo di denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e di registrare il movimento giornaliero del prodotto con indicazione degli acquirenti in un

registro vidimato dal predetto Ufficio, ha poi previsto, come già detto, l'obbligo (articolo 5) di denaturare, con l'aggiunta di particolari sostanze indicate dal laboratorio chimico centrale delle dogane, i sottoprodotti della lavorazione: tale obbligo, imposto ai produttori, deve essere assolto o nello stesso stabilimento di produzione o in apposito stabilimento autorizzato dal Ministero delle finanze ed è completato dal divieto di circolazione del prodotto non ancora denaturato, se non mediante bolletta di accompagnamento.

L'Amministrazione finanziaria, competente alla vigilanza continuativa sulla produzione degli oli di oliva (articolo 20 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1143) e degli oli di semi (articolo 5 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1934, n. 231), ha per lungo tempo garantito il sostanziale assolvimento dei summenzionati obblighi di legge, consentendo l'estrazione dei sottoprodotti (non denaturati) della lavorazione degli oli alimentari ed il loro trasporto, con bolletta di accompagnamento, agli stabilimenti di impiego per trasformazioni industriali equivalenti alla denaturazione (ad esempio, la fabbricazione di saponi) ovvero agli stabilimenti di esterificazione e di sintesi per la produzione di oli alimentari destinati esclusivamente all'esportazione, nonché direttamente alla dogana per l'uscita di detti prodotti non denaturati dal territorio nazionale.

Tale modalità applicativa, pur garantendo da ogni possibile frode, consentiva di evitare un aggravio di costi, esonerando di fatto dall'obbligo della denaturazione i sottoprodotti destinati all'esportazione o impiegati nella fabbricazione di prodotti industriali o di prodotti da avviare all'esportazione.

Tuttavia, con circolare n. 466 del 9 febbraio 1980 l'Amministrazione finanziaria, restringendo l'interpretazione data in precedenza della norma di cui all'articolo 5 della citata legge n. 35 del 1968, dispose, anche al fine di semplificare i sistemi dei controlli, la denaturazione generalizzata dei sottoprodotti in argomento senza operare più alcuna differenziazione sul loro uso o sulla loro destinazione.

A seguito dell'intervento della Commissione delle Comunità europee e dell'avvio di procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato per il contrasto della citata norma con il principio della libera circolazione dei prodotti, il Ministero delle finanze ha riammesso, con circolare n. 1515 del 9 maggio 1986, l'esportazione dei sottoprodotti non denaturati. Restano, comunque, aperti i problemi determinati dalla situazione di sperequazione a danno delle industrie nazionali potenzialmente utilizzatrici di detti sottoprodotti rispetto alle ditte concorrenti degli altri Paesi europei.

Il disegno di legge tende quindi a risolvere gli accennati problemi e ad impedire prevedibili ripercussioni economiche ed occupazionali sui settori produttivi interessati (minore smaltimento dei sottoprodotti denaturati per gli stabilimenti di produzione olearia alimentare, scarsità di materia prima utilizzabile per alcune lavorazioni industriali, impossibilità per gli stabilimenti di trasformazione dei sottoprodotti oleari di produrre oli alimentari esterificati o di sintesi destinati all'esportazione).

La pratica applicazione della legge 27 gennaio 1968, n. 35, ha evidenziato, inoltre, la necessità di un ulteriore aggiornamento di detta normativa, anche in relazione all'esigenza di una maggiore tutela del consumatore dagli effetti di una presentazione non corretta, e talora propriamente ingannevole, del prodotto alimentare in questione. Detta esigenza è particolarmente avvertita per le «miscelate di oli di semi», onde si è ritenuto di imporre specifici obblighi al produttore, sia per quanto attiene alle quantità minime del tipo di olio di semi dichiarato - quantità che è fissata ad un minimo del 20 per cento del totale

della miscela - sia per quanto attiene alle indicazioni che devono essere fornite al consumatore, e cioè le qualità e quantità degli oli miscelati, nonché l'avvertenza di evitarne un uso ripetuto o prolungato in caso di frittura (articolo 1).

Correlativamente, si propone di imporre agli esercenti l'obbligo di vendere i prodotti in questione in recipienti chiusi e sigillati (articoli 7 ed 8, che modificano gli articoli 8 e 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35).

L'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 35 del 1968.

Il primo comma di tale articolo abrogato, stabilendo il divieto dell'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni degli oli di semi, si trova in contrasto con la normativa sull'etichettatura. Invece il secondo comma dello stesso articolo, stabilendo che il marchio, anche di fantasia, non deve comunque trarre in inganno il consumatore, contiene una disposizione che è, ormai, compresa negli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nella parte in cui dispongono che le indicazioni da apporre in etichetta (compreso, quindi, anche il marchio di garanzia) non devono indurre in errore l'acquirente nè creare confusione (insufficiente denominazione).

Nel quadro della revisione delle disposizioni che possono considerarsi non in regola con la normativa comunitaria e che potrebbero essere all'origine di discriminazioni a danno della produzione nazionale, soprattutto a seguito del progressivo affermarsi dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia delle Comunità europee, enunciato nella sentenza nota con il nome di «Cassis de Dijon» (sentenza del 20 febbraio 1979, in causa n. 120 del 1978), l'articolo 3 prevede l'abrogazione dell'articolo 3 della legge n. 35 del 1968, nella parte in cui stabilisce l'obbligo della decolorazione degli oli di semi. La decolorazione aggrava i costi di produzione, depauperava gli oli di semi di componenti naturali che hanno anche funzioni conservative, opera una discriminazione a danno della produzione nazionale dato che, a seguito dell'accen-

nato orientamento giurisprudenziale, sarebbe considerata in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci l'applicazione di detto obbligo anche agli oli importati dagli altri Paesi comunitari, non essendo detto obbligo previsto dai Paesi di origine, ed infine non svolge alcuna funzione reale, non essendo la decolorazione l'unica misura possibile per evitare di confondere gli oli di semi con l'olio di oliva.

Il successivo articolo 4 disciplina la denaturazione delle oleine, fermo l'obbligo della bolletta di accompagnamento.

A tale proposito occorre rilevare che con regolamento CEE n. 823/83 della Commissione dell'8 aprile 1983, è stato introdotto in tutta la Comunità l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva e sono stati stabiliti i denaturanti che debbono essere utilizzati. Tale disposizione trova la sua ragione nella necessità di evitare che possano fruire dell'aiuto al consumo concesso all'olio di oliva commercializzato in confezioni fino a 5 litri anche oli ottenuti con processi di esterificazione o di sintesi dai sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva.

Analoga giustificazione non sussiste per quanto concerne i sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi, tanto più che sono stati nel frattempo messi a punto idonei metodi di analisi per l'accertamento della presenza di oli esterificati nelle miscele di oli, e che l'interesse economico alla esterificazione nel settore degli oli di semi è di fatto inesistente.

Il permanere, viceversa, di tale obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è stato contestato nella causa n. 55 del 1989 promossa dalla Commissione delle Comunità europee contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia comunitaria. Pertanto il Governo, nell'intento di evitare una sentenza di condanna, ha presentato un emendamento, già approvato dal Senato della Repubblica, al disegno di legge comunitaria per il 1989 (già Atto Senato n. 2148, ora Atto Camera n. 4963), prevedendo la soppressione di tale obbligo.

Il presente disegno di legge è diretto ad una sistemazione definitiva della controver-

sa materia, mantenendo la eliminazione dell'obbligo della denaturazione per i soli sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi, e ponendo una nuova disciplina del controllo sulla circolazione dei sottoprodotti della raffinazione, sia dell'olio di semi che dell'olio di oliva, attraverso l'obbligo dell'emissione della bolletta di accompagnamento. Si istituisce inoltre un controllo più rigido sull'esercizio di impianti di esterificazione e sulla produzione di oli esterificati. In sostanza i controlli necessari ad evitare la destinazione ad uso alimentare di oli esterificati vengono spostati a valle e cioè presso gli impianti di esterificazione, che sono in numero molto limitato, e per i quali sono introdotti l'obbligo dell'autorizzazione e quello di denaturazione degli oli esterificati ottenuti.

Per quanto concerne più specificatamente i sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva si fa riferimento al citato regolamento CEE n. 823/83, e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 5, mantenendo i precedenti obblighi dei fabbricanti di glicerina, sostituisce gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle competenze dianzi attribuite agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Gli articoli 6, 7 ed 8 contengono nuove disposizioni in materia di etichettatura e di confezionamento dei prodotti, per aggiornarle alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

L'articolo 9 vieta l'introduzione di sostanze chimiche di impiego non usuale negli stabilimenti di denaturazione, al fine di prevenire frodi.

L'articolo 10 aggiorna il sistema delle sanzioni, tenendo presenti le nuove disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore delle diverse disposizioni introdotte.

Non si dà luogo alla compilazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori spese nè minori entrate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. L'olio ottenuto dall'estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto "di raffinazione", deve essere denominato "olio di semi".

2. Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi la indicazione della specie del seme oleoso semprechè l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato "olio di semi vari".

3. I singoli oli di semi componenti delle miscele di oli di cui al comma 2 devono essere presenti almeno nella misura del 20 per cento.

4. Le confezioni devono recare l'indicazione dei diversi oli di semi impiegati, in ordine decrescente di quantità.

5. Sulle confezioni degli oli, grassi e loro miscele, deve essere riportata, in caratteri bene visibili ed indelebili, la seguente avvertenza: "per le frittture evitare l'uso prolungato e ripetuto".

6. Gli oli, i grassi e le loro miscele, utilizzati per frittture non domestiche, non possono essere più impiegati quando abbiano raggiunto il limite di deterioramento che verrà fissato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità. Con lo stesso decreto sarà approvato il relativo metodo ufficiale di analisi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

7. Agli effetti della presente legge, per grassi si intendono tutte le sostanze grasse

alimentari di origine animale e vegetale, sia al naturale sia che abbiano subito manipolazioni atte a modificarne in tutto o in parte i caratteri fisici, fisico-chimici e chimici del grasso primitivo».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è abrogato.

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Gli oli di semi destinati al consumo alimentare devono essere esenti da coloranti aggiunti».

Art. 4.

1. L'articolo 5 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. I sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva e degli oli estratti dalla sansa di oliva ottenuti negli stabilimenti nazionali o importati dall'estero devono essere denaturati secondo le disposizioni stabilite con il regolamento CEE n. 823/83 della Commissione dell'8 aprile 1983, e successive modifiche.

2. I sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva e degli oli estratti dalle sansi di oliva e degli oli di semi ottenuti negli stabilimenti nazionali o importati dall'estero debbono circolare con apposita bolletta.

3. Fermi restando i divieti di destinazione ad uso alimentare umano stabiliti dalle leggi 13 novembre 1960, n. 1407, e 24 luglio 1962, n. 1104, gli oli ed i grassi di qualsiasi specie derivati da processi di esterificazione o di sintesi, non diretti all'esportazione, debbono essere denaturati nello stabilimento di produzione e devono circolare con apposita bolletta. Sono esclusi dall'obbligo di tale denaturazione gli oli esterificati ottenuti dai sottoprodotti già denaturati ai sensi del comma 1.

4. L'esercizio di impianti di esterificazione o di sintesi è subordinato ad autorizzazione ministeriale.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, nonché le ulteriori modalità da osservare per la produzione e commercializzazione degli oli e dei grassi esterificati; determina altresì, di concerto con il Ministro delle finanze, le caratteristiche e le modalità di applicazione delle bollette di cui ai commi 2 e 3 e, di concerto con il Ministro della sanità, le sostanze da impiegare come denaturanti».

Art. 5.

1. L'articolo 6 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Chiunque produce glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, competente per territorio, ed a tenere un registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dal predetto Ufficio, sul quale devono essere registrate le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonché il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari».

Art. 6.

1. L'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione, oppure muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso.

2. Sui recipienti devono risultare, con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua

italiana, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, le indicazioni seguenti:

- a) la denominazione di vendita;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) il quantitativo netto espresso in litri;
- d) il termine minimo di conservazione;
- e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
- f) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale.

3. Sui recipienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere riportate le indicazioni riguardanti le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto, le istruzioni per l'uso, ivi compresa l'avvertenza di cui al comma 5 dell'articolo 1, ed il luogo di origine o provenienza.

4. Per gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili non commercializzati al dettaglio e per quelli destinati all'industria o ai laboratori artigianali, le indicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere riportate solo sui documenti commerciali di vendita. Per gli oli in questione il quantitativo netto può essere espresso in chilogrammi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario, nonchè quando l'olio di oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali.

6. Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero devono risultare, oltre alle indicazioni di cui al comma 2, anche la denominazione e il domicilio o la sede dell'importatore.

7. Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili, fino a cinque chilo-

grammi destinati al mercato interno, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5. Per gli imballaggi di olio di oliva e di olio di semi recanti il marchio CEE trovano applicazione le gamme di capacità previste dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 7.

1. L'articolo 8 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Nei negozi di vendita al minuto gli oli d'oliva e gli oli di semi commestibili debbono essere tenuti e venduti esclusivamente in recipienti, chiusi e sigillati secondo le norme dell'articolo 7, recanti altresì le indicazioni ivi prescritte, nonchè quelle di cui all'articolo 1».

Art. 8.

1. L'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7».

Art. 9.

1. L'articolo 10 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. È fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nel trattamento degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministro della sanità, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire o con l'arresto da un mese a un anno».

Art. 10.

1. L'articolo 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - 1. I produttori e i venditori che contravvengono alle disposizioni in materia di etichettatura contenute negli articoli 1, 7, 8 e 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa da un milione a 5 milioni di lire.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 1 è punito con l'ammenda da 3 a 30 milioni di lire o con l'arresto da due mesi a due anni.

3. Chiunque viola le altre disposizioni dei richiamati articoli 1, 7, 8 e 9, nonché dell'articolo 3 è punito con la multa di lire un milione per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi o di olio di oliva prodotto o commerciato in difformità dalle disposizioni anzidette e con la reclusione fino ad un anno.

4. I contravventori alle disposizioni dell'articolo 4 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni di lire.

5. Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, relative al documento di accompagnamento dei prodotti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo, concernenti le relative caratteristiche e modalità applicative, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modifiche. Le violazioni dell'obbligo di denaturazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, o l'uso a tal fine di sostanze diverse da quelle prescritte con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, l'esercizio degli impianti di esterificazione o di sintesi in carenza della prescritta autorizzazione, nonché le violazioni delle ulteriori modalità di produzione e commercializzazione degli oli e dei grassi

esterificati prescritte con il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 5, sono punite con la multa da 5 a 15 milioni di lire.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da 3 a 30 milioni di lire o con l'arresto da un mese a un anno.

7. Nei casi di particolare gravità, le pene di cui al comma 3, e quelle di cui al secondo periodo del comma 5 sono raddoppiate; nelle ipotesi previste dal comma 6 e nel caso di violazione degli obblighi di denaturazione di cui al comma 5, o di esercizio di impianti di esterificazione o di sintesi in carenza della prescritta autorizzazione ministeriale, è altresì disposta la confisca del prodotto ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, nonchè la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 518 dello stesso codice.

8. Ai fini della vigilanza per l'applicazione della presente legge, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per quanto attiene alla tutela dell'igiene degli alimenti».

Art. 11.

1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, introdotti dalla presente legge acquistano efficacia sei mesi dopo la data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, introdotto dalla presente legge, acquista efficacia un mese dopo l'emanazione del decreto del Ministro della sanità previsto dal medesimo comma 6.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 27 gennaio

1968, n. 35, come sostituito dalla presente legge, acquistano efficacia un mese dopo l'emanazione dell'ultimo dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo 5. Fino a tale data si applicano le disposizioni sostituite da quelle di cui sopra.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, come sostituiti dalla presente legge, acquistano efficacia sei mesi dopo la data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Gli oli di oliva e gli oli di semi commestibili, confezionati in difformità dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6, anteriormente all'acquisto di efficacia delle stesse, possono essere commercializzati per ulteriori sei mesi da tale data.